

Dati Anagrafici Richiedente/Proponente

V_001 V_002 V_005 V_009 V_008 V_006 V_010 V_011 Rilasciato il V_013 Da V_012

_ V_098

Oggetto: CONTRATTO DI FINANZIAMENTO n°V_035 RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO SOLVENDO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO MATURATO

Come da contatti intercorsi, il/la sottoscritto/a V_001 V_002 nato/a a V_003 il V_004 e residente in V_009, V_006 (in seguito per brevità indicato anche come "Consumatore") pensionato dell'Ente V_066 V_046 V_048 (in seguito e per brevità chiamato anche "Ente erogatore"),

- avendo ricevuto attraverso il documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", prima di essere vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al sottoscritto di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito ed
- avendo valutato il contratto di credito descritto nelle stesse informazioni precontrattuali come adatte alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria,

Vi sottopone la presente proposta di contratto contenente quale frontespizio il documento denominato "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI", che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO SOLVENDO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO/RAPPORTO MATURATO INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Data di stampa: V_098

Nominativo del richiedente: V_001 V_002

Identità e contatti del Finanziat	ore e dell'Intermediario del credito
Finanziatore	Fucino Finance S.p.A. (gruppo bancario Igea Banca, nel seguito, il "Finanziatore" o il "Cessionario")
Indirizzo	Sede Legale: via Tomacelli, 107 – 00186 Roma
Telefono	(+39) 0668976650
E-mail	info@fucinofinance.it
Sito web	www.fucinofinance.it
	C.F. / P. IVA 01861900189
	N. di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB: 156
	Indirizzo PEC: fucinofinance@postacert.cedacri.it
	Autorità competente per la vigilanza: Banca d'Italia
Intermediario del Credito	V_056
Indirizzo	V_078 V_079 V_080 V_081
Telefono	V_095
Email	V_096
FaxSito web	
	C.F. / P. IVA V_118
	N. di iscrizione in albi e/o elenchi
	Qualifica V_105
	Indirizzo PEC
	L'Intermediario del credito promuove, colloca o conclude il prodotto "Prestito personale contro cessione pro solvendo del trattamento di fine servizio/rapporto maturato" in virtù del rapporto di collaborazione con il Finanziatore.
	Intermediario del credito può essere l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio, nonché il soggetto, diverso dal Finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o



professionale, svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis del TUB, almeno una delle seguenti attività: (1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti o (2) conclusione di contratti di credito per conto del Finanziatore.

Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di Credito

Prestito personale attraverso il quale il Finanziatore anticipa in unica soluzione ad un Consumatore che abbia la qualifica di dipendente pubblico in quiescenza, l'importo delle rate di cui si compone il Trattamento di Fine Servizio / Rapporto (d'ora in poi "TFS/TFR") maturate e non ancora scadute.

Il contratto è stipulato sotto forma di scrittura privata ed è garantito dalla cessione pro solvendo dei crediti derivanti dal TFS/TFR maturato, che il Consumatore vanta nei confronti dell'Ente erogatore.

L'importo totale del finanziamento erogato è pari alla somma delle rate di TFS/TFR maturate e non ancora scadute, al netto degli interessi e degli oneri fiscali.

Il rimborso di ciascuna quota del finanziamento connesso a ciascuna rata di TFS/TFR avviene in un'unica soluzione mediante il pagamento della corrispondente rata di TFS/TFR da parte dell'Ente erogatore al Finanziatore, secondo le tempistiche previste nel Prospetto di liquidazione rilasciato dall'Ente medesimo come per legge (c.d. date di decorrenza di pagamento).

Tra i principali rischi collegati al Prestito, il Consumatore deve tener presente che si tratta di un finanziamento a tasso fisso e quindi, in caso di riduzione dei tassi di mercato, non potrà beneficiare delle proporzionali riduzioni degli interessi.

Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore

€ V_921 (Netto Erogato)

Di cui:

V_916

 $V_{-}917$

 $V_{-}918$

Condizioni di Prelievo Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito.

L'importo di TFS/TFR complessivamente anticipato è erogato in un'unica soluzione al netto degli interessi e di ogni eventuale onere contrattualmente previsto mediante bonifico bancario sul conto corrente del Consumatore, a seguito del perfezionamento del contratto e successivamente alla ricezione da parte del Finanziatore della "Dichiarazione di Presa d'Atto" dell'Ente erogatore cui il contratto è condizionato.

Non è previsto obbligo di apertura di conto corrente presso una Banca del Gruppo Igea.

L'importo può essere utilizzato non appena messo a disposizione del Consumatore.

Durata del contratto di credito

V_993 giorni decorrenti dalla data di erogazione ("Data Scadenza dell'ultima Rata finanziamento", corrispondente alla data di "Decorrenza pagamento" dell'ultima rata di TFS/TFR prevista dal Prospetto di liquidazione rilasciato dell'Ente erogatore maggiorata di 90 giorni).

La data di erogazione è fissata al V_099

Qualora, per qualsivoglia ragione, la data di erogazione dovesse essere posticipata il Piano di rimborso subirà delle modifiche in ragione della minor durata del finanziamento (minore è la durata del finanziamento, minore sarà l'importo degli interessi dovuti dal Consumatore).

Se l'erogazione dovesse avvenire in una data successiva a quella sopra indicata, il Finanziatore invierà al Consumatore il documento recante le "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori" e il Piano di rimborso aggiornati.

Rate ed. eventualmente, loro ordine di imputazione

		Piano di rimborso delle rate TFS/TFR finanziate					
	Data Erogazione finanziamento	Data scadenza rata finanziamento	Durata (in giorni)	Importo rata TFS/TFR anticipato	Interessi	Capitale	
Rata 1	V_099	V_904	V_907	V_910	V_913	V_916	
Rata 2	V_099	V_905	V_908	V_911	V_914	V_917	



	Rata 3	V_099	V_906	V_909	V_912	V_915	V_918
					-	_	-
				Totali	V_919	V_920	V_921
Importo totale dovuto dal Consumatore Importo del capitale preso in prestito più gli interessi e i costi connessi al credito Garanzie richieste	degli interess La "Data Sca "Decorrenza prima. Resta inteso del finanziam originariamel Qualsiasi ver parziale dero interessi di n pagamenti a p Euro (Importo di cui: - Cap - Cos	samento effettuato dalli maturati e, poi, al rim denza Rata finanziamo pagamento" stabilita ne che qualora l'Ente erogento cui la stessa si rife nte dedotti in sede di ansamento effettuato dal ga all'art. 1194 c.c. 1. nora, 3. capitale. In capartire dai crediti più anto totale dovuto dal consitale Lordo Mutuato: Et to totale del credito: Eu colvendo del credito che colvendo colvendo del credito che colvendo colvendo del credito che colvendo del credito che colvendo colvendo del credito che colvendo	aborso del capitale. ento" viene poster el prospetto di lique gatore effettui il pa erisce, il Finanziato nticipazione del TF l'Ente erogatore o Spese e costi (in- so di pagamento ntichi fino a quelli umatore) V_019 duro V_030 nro V_060	gata di 90 (n gata di 90 (n gamento dell gre restituisce FS/TFR. o dal Consum clusi eventua parziale o riti più recenti.	ove verrà impovanta) giorni i 30 (trenta) ga singola rata al cliente la patore verrà in li costi legali) ardato pagame	utato innanziti i fine mese ris iorni per le ra prima della so arte non matur nputato nel se), 2. interessi, ento il Finanz	spetto alla data te successive a cadenza della n rata degli intere guente ordine inclusi eventi ciatore impute
Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito Costi del credito	maturato cedil inferiore all'in metterà a dispo	oile, relativamente alle nporto della rata TFS/T osizione del Consumato ttto al credito vantato,	rate TFS/TFR ogg FR, la cessione sa ore le somme, risco	getto dell'ant rà comunque osse in dipend	icipazione. Qı pari all'intera lenza della ric	ualora l'impor rata di TFS/T chiamata cessi	to da anticipa: FR. Il Finanzi
Tasso di interesse di interesse diversi applicano al controcredito	che si Eratto del V	il tasso di interesse, e iene utilizzato per calciente dovrà corrispond ta di rimborso. Si assu ttimane o 12 mesi di u	espresso in percent colare, in funziona lere al Finanziatora me che un anno si	tuale e su bas e della durata e e che, somr la composto d	e annua, appl a del Finanzia nata alla quota la 365 giorni	icato al Capit amento, la qua a capitale, and (366 giorni pe	ale Lordo Mu ota interesse d Irà a determina er anni bisestil
Tasso Annuo Globale (TAEG) Costo totale del espresso in pe	credito II	AEG V_31 TAEG è comprensivo criteri per il calcolo del	_		gli eventuali c	osti accessori	del finanziame



	DETTAGLIO COMPONENT	TI DEL TASSO A	NNUO EFFETTI	IVO GLOBALE (T.	AEG):
		Finanziamento Rata 1	Finanziamento Rata 2	Finanziamento Rata 3	Totali
	Data erogazione	V_099	V_099	V_099	
	Data scadenza finanziamento	V_904	V_905	V_906	
	Durata finanziamento (in giorni)	V 907	V_908	V_909	
	Importo rata (Importo totale dovuto dal Consumatore)	V_910	V_911	V_912	V_919
	Costo totale del credito	V_927	V_928	V_929	V_930
	di cui	,		,	
	Interessi corrispettivi al TAN del V_022		V_914	V_915	V_920
	Imposta di bollo	V_931			V_931
	Importo totale del credito Netto erogato al Cliente		V_902	V_903	V_030
	TAEG	V_933%	V_934%	V_935%	
	Il TAEG del finanziamento Rata Rata 1. Se il Consumatore è ti. l'importo totale del credito erogo nell'ambito del rapporto di cont	tolare di un cont ato dal Finanziato	o corrente Banca	del Fucino, su cui è	accreditato
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che	No				
garantisca il credito e/o un altro contratto per un servizio accessorio					
Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel					

Costi connessi	
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, possono ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, la copia di documenti inerenti a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni sostenendo solo il costo della loro produzione, per un import massimo di € 10,00 per ciascun document.
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	Nell'osservanza della normativa vigente, in presenza di un giustificato motivo, la Fucino Finance potrà comunicare al Consumatore la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto. In tal caso dette modifiche saranno comunicate al Cliente in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, con preavviso minimo di due mesi.
	In caso di variazione unilaterale delle condizioni, il Cliente ha facoltà di recesso senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede liquidazione del Contratto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse, ivi inclusi gli interessi di mora.
Costi in caso di ritardo nel pagamento. Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi	In caso di ritardi nei versamenti delle rate da parte dell'Ente erogatore (versamenti effettuati dopo la "Data scadenza finanziamento" della singola rata), saranno addebitati al Consumatore interessi di mora calcolati al tasso di interesse del finanziamento maggiorato di 0 (zero) punti percentuali. Il recupero degli interessi di mora avverrà anche mediante compensazione con eventuali importi aggiuntivi



conseguenze per il Consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. che Il Finanziatore riceverà dall'Ente erogatore in sede di ricezione delle rimesse secondo il piano di rimborso del TFS/TFR.

Altri importanti aspetti legali Diritto di recesso Sì. Il Consumatore ha il diritto di Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il termine di 14 (quattordici) giorno dalla conclusione del recedere dal contratto di Contratto, intendendosi per tale il momento in cui il Cliente viene a conoscenza dell'avvenuta accettazione della sua proposta da parte del Finanziatore ovvero quando quest'ultimo ne dà esecuzione credito entro quattordici giorni di calendario dalla attraverso l'erogazione totale o parziale del Netto Erogato. conclusione del contratto. Rimborso anticipato Sì. Il Consumatore ha il diritto di In caso di estinzione anticipata totale o parziale del Finanziamento, il Cliente ha diritto alla riduzione, in rimborsare il credito anche misura proporzionale alla vita residua del Contratto, degli interessi e di tutti gli eventuali costi iniziali e ricorrenti compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. In caso di estinzione anticipata totale prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, del Finanziamento al Cliente sarà richiesto il rimborso del capitale residuo alla data di estinzione come da piano di ammortamento. In caso di rimborso parziale saranno ricalcolati gli interessi sulle minori in tutto o in parte. somme dovute ed il piano subirà la necessaria rimodulazione attraverso la riduzione dell'importo delle rate ovvero la riduzione della durata dello stesso. In tal caso spetta al Il Finanziatore emetterà, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Consumatore, il conteggio di anticipata consumatore una riduzione, estinzione. proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e dei costi, iniziali e ricorrenti, connessi al credito, escluse le imposte. SI. Il finanziatore ha il diritto a Il Finanziatore ha diritto ad un indennizzo nella misura prevista dall'art. 125 sexies del D.Lgs. 385/93 un indennizzo in caso di (TUB) pari a: rimborso anticipato. massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno: massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a € 10.000,00; il rimborso anticipato sia effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato sia effettuato attraverso la stipula di un analogo contratto con lo stesso Finanziatore. Consultazione di una banca Le banche dati che verranno consultate per l'istruttoria del prestito, a fronte di apposita sottoscrizione di richiesta del finanziamento, sono: dati Se il finanziatore rifiuta la Centrale Rischi (CR) presso Banca D'Italia – https://servizionline.bancaditalia.it/accessoDati domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea

per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non

Diritto a ricevere copia del

contratto



	intende concludere il contratto.
Altri importanti aspetti legali	
a) Finanziatore	
Finanziatore	Fucino Finance S.p.A.
Iscrizione	Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106/TUB n. 156
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma
b) Contratto di Credito	
Esercizio del Diritto di Recesso	Il Consumatore che intende recedere dal Contratto ne dà comunicazione scritta al Finanziatore entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione del Contratto di Finanziamento nelle modalità di seguito indicate: a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Fucino Finance S.p.A, Via
	Tomacelli 107 - 00186 Roma
	b) mediante PEC all'indirizzo: fucinofinance@postacert.cedacri.it
	Se il Finanziatore ha già erogato, in tutto o in parte, il Finanziamento, il Cliente dovrà restituire, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso le eventuali somme corrisposte dal Finanziatore, oltre agli interessi maturati fino al momento della restituzione calcolati al TAN contrattuale.
Legge Applicabile al contratto di Credito e Foro competente	Al Contratto si applica la Legge italiana e il Foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in italiano. Con l'accordo del Consumatore, il finanziatore intende comunicare in italiano nel corso del rapporto contrattuale.
c) Reclami e Ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla Funzione deputata alla gestione dei reclami, presso Fucino Finance S.p.A., Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale Banca del Fucino presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) o mediante strumenti informatici o telematici (posta elettronica: reclami@fucinofinance.it o PEC fucinofinance@postacert.cedacri.it).
	Il Finanziatore dovrà rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.
	In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Cliente, preliminarmente al ricorso all'Autorità Giudiziaria, può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
	Per indicazioni su come rivolgersi all'ABF è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o al Finanziatore, anche consultando il sito www.bancafucino.it
	In caso di controversie, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, integrazioni, norme attuative). A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. E', comunque, possibile concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. La condizione di procedibilità è altresì soddisfatta attraverso il ricorso all'ABF.
	Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Informazioni aggiuntive

Tabella per l'esplicitazione nella documentazione precontrattuale e contrattuale delle componenti di costo del TAEG nelle operazioni di cessione del quinto dello stipendio/pensione/delegazione di pagamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	V_031%		
Componenti del TAEG		definizioni:	in caso di estinzione anticipata del prestito:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	V_022%	Tasso d'interesse nominale applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.	Al cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione. Vengono dunque esclusi gli interessi non ancora maturati.
Spese di istruttoria	€0	Importi eventualmente addebitati al cliente a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore per la verifica del merito creditizio e nella fase di apertura della pratica	Non essendo addebitate al consumatore, non sono suscettibili di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.



Oneri fiscali	€ 16,00	Importi eventualmente addebitati al cliente a copertura degli oneri fiscali pagati dall'intermediario	Non essendo addebitate al consumatore, non sono suscettibili di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.
Commissioni di intermediazione	€0	Commissioni riconosciute agli intermediari del credito ed eventualmente addebitate al cliente	Non essendo addebitate al consumatore, non sono suscettibili di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento.



Condizioni Generali di Contratto

Art. 1 – Oggetto e tipo di finanziamento

Il Consumatore dichiara che il finanziamento che sarà disciplinato dal contratto che si concluderà nel caso di accettazione della presente proposta da parte del Finanziatore sarà destinato a scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e attesta pertanto la propria qualità di "Consumatore". Di conseguenza, se rientrante nei limiti di importo previsti dalla relativa normativa, il finanziamento rientra nella fattispecie del "credito ai consumatori" (Artt. 121 e ss. del D.lgs. 385/1993, Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e relativi provvedimenti di attuazione).

La presente proposta ha ad oggetto un **prestito personale** attraverso il quale il Finanziatore **anticipa al Consumatore**, in tutto o in parte, l'importo delle singole rate, maturate e non ancora esigibili, di cui si compone il Trattamento di Fine Servizio/Rapporto che il Consumatore ha diritto di percepire dall'Ente erogatore competente, **mediante cessione pro solvendo del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto** medesimo, nei limiti della/e rata/e di cui ha chiesto l'anticipazione.

Il Finanziatore anticipa al Consumatore il pagamento di ciascuna rata, previa deduzione dell'imposta di Bollo e degli interessi che matureranno fino al momento del pagamento di ciascuna rata del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto, calcolati in relazione alla durata del finanziamento relativo all'anticipazione di quest'ultima. Il prestito si compone, quindi, dell'insieme di tanti finanziamenti quante sono le rate di cui il Consumatore richiede l'anticipazione. Gli interessi sono determinati e trattenuti all'atto dell'erogazione applicando all'importo del finanziamento la formula dell'interesse

- semplice avente a base di calcolo i seguenti dati: 1. capitale (C) importo finanziato della singola rata;
- 2. l'anno di 365 giorni (anno solare);
- 3. il tasso nominale annuo (r);
- 4. i giorni effettivi intercorrenti dalla data di erogazione alla data di scadenza rata (t).

La formula dell'interesse semplice (i) è la seguente:

i = C*r/365*t

Gli interessi debitori non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Resta inteso che i tassi praticati dal Finanziatore (ivi incluso il Tasso di Mora di cui al successivo art. 4), calcolati ai sensi delle disposizioni di legge applicabili (e, pertanto, includendo ogni costo, commissione, od altro onere richiesto ai fini della verifica di compatibilità con la normativa di seguito citata), non potranno in alcun caso essere superiori al tasso soglia antiusura determinato con le modalità di cui all'Articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 recante "Disposizioni in materia di usura" e pertanto - nel caso in cui il calcolo comporti il superamento di detto tasso soglia - tali tassi saranno da considerarsi automaticamente ridotti nel limite massimo consentito dalla normativa applicabile

Il prestito è garantito dalla cessione pro solvendo delle rate di TFS/TFR maturate e cedibili di cui il cliente richiede l'anticipazione. Qualora il Consumatore dovesse chiedere l'anticipo di una quota parte di una rata, la cessione pro solvendo a garanzia è relativa comunque all'importo dell'intera rata.

L'importo complessivo delle rate di TFS/TFR di cui il Consumatore richiede l'anticipazione, previa deduzione degli interessi e dell'imposta di bollo, viene erogato in un'unica soluzione decorsi 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto – salvo quanto previsto dal successivo art. 3, comma 2.

In caso di accettazione della presente proposta, il prestito sarà concesso da Fucino Finance S.p.A., con sede legale in Via Tomacelli, 107 – 00186 Roma Cod. Fisc. / P.IVA [*], iscritta all'Albo degli intermediari finanziari di cui all'Art. 106 TUB al n. [*] e soggetto alla vigilanza di Banca d'Italia (in seguito per brevità denominata anche il "Finanziatore").

Art. 2 - Efficacia della proposta contrattuale

Il Consumatore prende atto che il contratto si intenderà concluso se e nel momento in cui il Finanziatore accetterà la presente proposta. Più in particolare, la proposta si intenderà accettata, e quindi il contratto si intenderà concluso al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

(i) il Consumatore riceve la comunicazione di formale accettazione da parte del Finanziatore,

(ii) il Finanziatore eroga il prestito.

Il Consumatore prende atto che il Finanziatore è libero di accettare o meno la presente proposta, dopo aver svolto le proprie valutazioni, anche concernenti il merito di credito del Consumatore e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, e dopo aver ricevuto la "Dichiarazione di Presa d'Atto" dall'Ente erogatore.

Il Consumatore prende atto che l'efficacia del contratto ed in particolare l'erogazione del prestito saranno sospensivamente condizionate alla ricezione da parte del Finanziatore della "Dichiarazione di Presa d'Atto" dell'Ente erogatore.

Art. 3 - Data di Erogazione del prestito diversa da quella presunta e Piano di rimborso

Le condizioni economiche di cui all'art. 4 ed al documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" che costituisce il frontespizio del presente contratto, trovano applicazione per i casi in cui l'importo **complessivo del prestito** come quantificato alla voce "Importo totale del credito" del suddetto documento possa essere erogato dal Finanziatore entro il quindicesimo giorno successivo alla sottoscrizione della presente proposta da parte del Consumatore.

Qualora per effetto del ritardo dell'Ente erogatore, la "Dichiarazione di Presa d'atto" non pervenga al Finanziatore entro la data di inizio del piano di rimborso previsto dal presente contratto, o qualora per qualsivoglia ragione la data di erogazione dovesse essere posticipata rispetto al quindicesimo giorno successivo alla sottoscrizione della presente proposta da parte del Consumatore, si procederà all'elaborazione di un nuovo piano di rimborso, ferme restando le condizioni economiche su indicate, che tenga conto del ritardo verificatosi..

Resta fermo che il Finanziatore, nei casi suddetti, contestualmente all'erogazione trasmetterà al Consumatore il documento recante le "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori" e il Piano di rimborso aggiornati. Tali documenti, sottoscritti per accettazione dal Consumatore, sostituiranno le parti corrispondenti del contratto di finanziamento e formeranno parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 4 - Obblighi del Consumatore – condizioni economiche –

Salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 2, il Consumatore prende atto e accetta la circostanza che la data di erogazione dell'importo **complessivo del prestito** è fissata al quindicesimo giorno successivo alla sottoscrizione da parte del Consumatore della presente proposta.

A fronte dell'anticipazione delle rate del proprio TFS/TFR maturato, il Consumatore, nella qualità di pensionato dell'Ente erogatore V_066, avvalendosi della facoltà di **cedere il Trattamento di Fine Servizio/Rapporto maturato** indicato nel successivo Art 5 (Cessione del credito), si obbliga a restituire l'importo finanziato secondo le scadenze indicate nel seguente "Prospetto di Riepilogo". Resta inteso che qualora l'Ente effettui il pagamento della singola rata prima della scadenza del finanziamento cui la stessa si riferisce, il Finanziatore restituirà al Consumatore gli interessi originariamente dedotti in sede di anticipazione della TFS/TFR e non maturati.

Qualsiasi versamento effettuato dall'Ente erogatore o dal Consumatore verrà imputato nel seguente ordine, in parziale deroga all'art. 1194 c.c. 1. Spese e costi (inclusi eventuali costi legali), 2. interessi, inclusi eventuali interessi di mora, 3. capitale. In caso di pagamento parziale o ritardato pagamento il Finanziatore imputerà i pagamenti a partire dai crediti più antichi fino a quelli più recenti.



Il T.A.E.G. è calcolato sulla base della normativa sul credito ai consumatori e delle disposizioni della Banca Italia sulla Trasparenza Bancaria del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.

Prospetto di riepilogo del contratto di credito per anticipo Rate TFS/TFR con data erogazione al V_099

Piano TFS / TFR (da prospetto di liquidazione)				
	Data decorrenza pagamento	Rata TFS/TFR		
		(A)		
Rata 1	V 022	V 910		
Nata 1	V_923	v_910		
Rata 2	V_924	V_911		
Rata 3	V 925	V 912		
14440	,	,_/12		
	Totali	V_919		

Data scadenza rata finanziamento	(in	Importo rata TFS/TFR anticipato	TAN %	Interessi	Capitale	Delta rata TFS/TFR Fin.
		(B)		(C)	= B- C	=A-B
V_904	V_907	V_910	V_022	V_913	V_916	(
V_905	V_908	V_911	V_022	V_914	V_917	
	•					
V 906	V 909	V 912	V 022	V 915	V 918	(

Imposta di bollo

V_931

Importo totale del credito, netto erogato al Cliente

V_030

Come meglio precisato al successivo art. 5, il Consumatore cede pro solvendo al Finanziatore il TFS/TFR maturato nei limiti dell'importo della rata di cui ha richiesto l'anticipazione, anche qualora ne avesse fatto richiesta limitatamente ad una quota parte della stessa.

Il Finanziatore metterà a disposizione del Consumatore le somme, riscosse in dipendenza della richiamata cessione, eventualmente eccedenti rispetto al credito vantato, senza pregiudizio della validità della cessione suddetta.

La durata di ciascun finanziamento, indicata nel precedente Prospetto di riepilogo, decorre dalla data di erogazione del finanziamento alla Data di Scadenza della relativa rata di finanziamento

Art. 5 - (Cessione di credito)

Il "Consumatore", a garanzia del pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e per qualunque importo di cui il Finanziatore risulterà creditrice per capitale, interessi, spese ed accessori in dipendenza del presente finanziamento (anche in dipendenza di rinnovi, proroghe, aumenti o diminuzioni), cede, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del DPR 05.01.1950, n. 180, e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 1260 e seguenti cod. civ., pro solvendo al Finanziatore, che accetta, il credito che esso vanta nei confronti dell'Ente erogatore, relativo alla/e n. [n.rate] Rate del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto maturato, e che l'Ente, a norma di quanto stabilito dalla Circolare Inpdap n. 12 del 28.06.2011 ha quantificato in euro V_239 (V_241) (di seguito, più brevemente: "TFS/TFR"), come risulta dalla comunicazione data #Data_Comunicazione_Certificato#, prot. #Protocollo_Comunicazione_Certificato# seguito, brevemente. "Prospetto di liquidazione") che, ai sensi dell'articolo 1262 c.c. si allega al presente atto.

Qualora il Consumatore rientri tra il personale in quiescenza della Regione Siciliana o degli enti per i quali operi il regime della equiparazione giuridica ed economica al personale della Regione Siciliana, il contratto è disciplinato anche dall'art. 52 Legge Regionale (Regione Sicilia) n. 9 del 7 maggio 2015, e successive modifiche e integrazioni.

In virtù della presente cessione dovranno essere direttamente versate al Finanziatore, da parte del debitore ceduto, sul conto del Finanziatore n. 01-597-00230568 acceso presso Banca del Fucino SpA (IBAN IT 08 O 03124 03297 000000230568) le somme cedute che si renderanno esigibili a favore del "Consumatore" stesso in forza del "Prospetto di liquidazione".

Le somme incassate dal Finanziatore in virtù della presente cessione verranno portate dalla stessa direttamente ad estinzione o decurtazione delle esposizioni in essere, per capitale, interessi, accessori e spese, sui finanziamenti concessi con il presente contratto, fermo restando in ogni caso l'obbligo del "Consumatore"

di integrare tali somme fino alla concorrenza di quanto dovuto al Finanziatore.

Il "Consumatore", garantisce:

l'esistenza del credito;

la piena titolarità del credito, l'esigibilità a scadenza e la libera disponibilità dei crediti ceduti;

l'inesistenza di sequestri, pignoramenti o vincoli di sorta che gravino sui crediti ceduti;

l'inesistenza di debiti che possano essere oggetto di compensazione con i crediti ceduti;

l'inesistenza di altri titoli e documenti rappresentativi o probatori dei crediti ceduti o modificativi degli stessi salvo quello consegnato al Finanziatore.

Il Consumatore si impegna a comunicare per iscritto al Finanziatore l'eventuale insorgere dei citati vincoli, nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito ceduto o al rapporto che vi ha dato origine, ivi compresa l'eventuale riduzione dell'importo del "TFS/TFR" da parte dell'Ente erogatore. Resta fermo che, qualora una eventuale revoca, decadenza, riduzione dell'importo del TFS/TFR comportasse l'obbligo della restituzione di tutte o parte delle somme già incassate dal Finanziatore in virtù della presente cessione, l'onere del rimborso graverà esclusivamente sul "Consumatore", il quale si impegna sin d'ora a provvedervi direttamente con pieno esonero da ogni responsabilità per il Finanziatore.

La presente cessione non pregiudica le ragioni di credito derivanti dai finanziamenti concessi con il presente contratto che non siano coperte, eventualmente, dall'incasso delle somme di cui alla presente cessione. Resta, pertanto, fermo il diritto del Finanziatore di chiedere al Consumatore l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, nei termini e condizioni ivi previste in caso di mancato incasso dei crediti ceduti o, comunque, di loro non sufficienza per il completo soddisfacimento delle predette obbligazioni.



La cessione pro solvendo ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata, o venisse prestata, da chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore del Finanziatore. Il Consumatore prende atto che il Finanziatore si riserva la facoltà di mettere a disposizione dello stesso i finanziamenti concessi con il presente contratto solo successivamente al al ricevimento da parte dell'Ente erogatore e, della presa d'atto della presente cessione quando quindi avrà avuto conferma che il credito ceduto è nella sua piena titolarità e non è interessato da eventi o circostanze che possano pregiudicare la piena e sostanziale efficacia della presente cessione a scopo di garanzia.

Il Finanziatore metterà a disposizione del "Consumatore" le somme, riscosse in dipendenza della presente cessione, eventualmente eccedenti rispetto al credito vantato, senza pregiudizio della validità della cessione suddetta.

Il Consumatore autorizzal Finanziatore ad effettuare azioni di messa in mora nei confronti dell'Ente erogatore, in caso di ritardi di pagamento delle rate di TFS/TFR rispetto a quanto previsto dal prospetto di liquidazione certificato dallo stesso ente.

La presente cessione non potrà essere modificata e/o revocata senza il consenso del Finanziatore. L'eventuale atto di modifica o di revoca della presente cessione dovrà essere notificato all'Ente erogatore. Quest'ultimo pertanto provvederà a corrispondere al Finanziatore l'importo relativo al credito ceduto nei termini previsti dalla presente cessione a partire dalla data di avvenuta ricezione della relativa notifica e fintanto che non gli sia notificato un eventuale atto di modifica dei termini ovvero di revoca della cessione.

Art. 6 - Interessi di mora

In caso di ritardi nei versamenti delle rate da parte dell'Ente erogatore – versamenti effettuati oltre la data di scadenza dei finanziamenti relativi all'anticipazione delle singole rate di TFS/TFR (pagamento dopo la "data di scadenza rate finanziamento") -, saranno addebitati al Consumatore interessi di mora calcolati al tasso indicato nel documento recante le "Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori".

Nelle ipotesi di mancati o ritardati pagamenti imputabili al Cliente, il Finanziatore potrà segnalare il nominativo dello stesso alle banche dati cui aderisce (es. Centrale Rischi).

Art. 7 – Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa

Il Consumatore accetta che tra le ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. (decadenza dal termine nei casi di insolvenza e diminuzione o mancata concessione di garanzie promesse) rientrano anche i casi di eventuale sospensione o riduzione delle rate di Trattamento di Fine Servizio riconosciute dall'Ente erogatore.

Pertanto, al verificarsi delle cause di cui al comma precedente, anche con riferimento ad una sola rata, il Consumatore potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine e Il Finanziatore potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. In conseguenza della risoluzione del contratto, il Consumatore dovrà rimborsare immediatamente a semplice richiesta tutto quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento, ed eventuali spese.

Qualoral Finanziatore intenda avvalersi della facoltà di risoluzione anticipata, ne darà comunicazione al Consumatore a mezzo raccomandata AR senza peraltro essere tenuta ad eventuale diffida o messa in mora.

Art. 8 - Spese e Oneri erariali

Ogni **onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro** che fosse dovuto per qualsiasi atto dipendente dal finanziamento, ivi compresi tutti gli importi richiesti dagli uffici fiscali, le spese postali e di notifica sono **a carico del Consumatore**, il quale autorizza – ora per allora – Il Finanziatore a trattenere dalle rate di TFS/TFR ricevute dall'Ente erogatore, la somma che – a tale titolo – venisse richiesta.

Il contratto cui si riferisce la presente proposta è assoggettato all'**imposta di bollo** che verrà trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 119, comma 4, Decreto Legislativo 385/93, le spese di produzione di documentazione, su richiesta del Consumatore, di colui che gli succede a qualunque titolo e di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sono a carico di quest'ultimo nella misura del loro costo di produzione indicato nel SECCI. Il Finanziatore produrrà tale documentazione entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni.

Art. 9 - Diritto di recesso del Consumatore

Il Consumatore può esercitare il diritto di **recesso**, senza dover indicare il motivo, entro **14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto** mediante l'invio di **comunicazione in forma scritta** (art. 125-ter del D. Lgs. 385/1993) a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento [Via *], ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) a [*]).

Qualora il contratto abbia avuto esecuzione in tutto o in parte, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso il Consumatore dovrà restituire al Finanziatore quanto da questa eventualmente già corrisposto a titolo di netto erogato (si veda la voce "netto erogato" - riportata nel Prospetto di riepilogo) e rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili che la stessa abbia eventualmente corrisposto alla pubblica amministrazione. Nessun interesse sarà applicato al netto erogato che il Consumatore è tenuto a restituire ai sensi del presente articolo.

Art. 10 - Rimborso anticipato - riduzione del costo totale del credito - indennizzo al Finanziatore

Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In caso di richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, il Consumatore dovrà versare il residuo importo totale dovuto al netto degli interessi non maturati fino a quel momento.

Qualora eserciti tale facoltà, il Consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del Contratto, sia degli interessi non maturati, calcolati al tasso di interesse pattuito per il finanziamento (T.A.N.), sia di tutti i costi iniziali e ricorrenti compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte..

In tal caso il Finanziatore ha il diritto di ricevere dal Consumatore un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato. Detto indennizzo non può superare i) l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto, ii) 1'1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, iii) lo 0,5 % se la vita residua del contratto è uguale o inferiore ad un anno. Esso non è dovuto se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito o se l'importo da rimborsare corrisponde all'intero debito residuo ed è pari od inferiore a € 10.000,00 ovvero se il rimborso è avvenuto tramite la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo del TFS/TFR maturato (rinnovo) con lo stesso Finanziatore. L'indennizzo non si applica altresì nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del delegante art. 120 quater TUB.).

Art. 11 - Comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

Il Finanziatore fornisce al Consumatore, gratuitamente, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto una volta l'anno e anche al momento della estinzione del contratto, a mezzo posta o posta elettronica secondo quanto stabilito dal Consumatore al momento della firma della presente proposta o nel corso del contratto. In ogni momento del rapporto il Consumatore ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione



utilizzata, dandone comunicazione al Finanziatore a mezzo raccomandata A/R o PEC.

Se il Consumatore richiede informazioni o **comunicazioni ulteriori o più frequenti** rispetto a quelle previste dal Titolo VI del TUB e dalle relative disposizioni di attuazione ovvero la loro trasmissione con **strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal contratto**, il Consumatore deve pagare al Finanziatore le relative spese, pari al costo sostenuto dalla stessa.

Il Consumatore potrà in qualunque momento richiedere al Finanziatore, senza spese, una tabella che riporta gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento.

Art. 12 - Cedibilità del contratto o del credito Il Finanziatore può in ogni momento cedere a terzi il contratto o i diritti dallo stesso derivanti con le relative garanzie; la semplice comunicazione al Consumatore del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti degli articoli 1264 e 1407 del codice civile.

In caso di cessione del credito o del contratto, il Consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'art. 1248 del Codice Civile.

Il Finanziatore notifica individualmente al Consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge. La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il Finanziatore, in forza di un accordo con il Cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Consumatore.

Art. 13 - Legge Applicabile, Foro competente ed elezione di domicilio

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere fral Finanziatore e il Consumatore relativamente al contratto cui si riferisce la presente proposta sarà competente il Foro del luogo di residenza o domicilio elettivo del Consumatore in quanto il medesimo Consumatore riveste la qualità di "Consumatore" ai sensi del D.lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo").

Il Consumatore dichiara che ai fini della eventuale notifica di atti giudiziari nonché per tutta la corrispondenza inerente il presente finanziamento, elegge il proprio domicilio presso l'indirizzo riportato all'inizio della presente proposta e si impegna a comunicare tempestivamente al Finanziatore per iscritto l'eventuale successiva variazione del medesimo.

Se, nel corso del rapporto, il Consumatore modificasse l'indirizzo di cui al precedente comma, senza darne comunicazione al Finanziatore, questa è manlevata da responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare da notifiche o corrispondenza in genere effettuate/inviata all'indirizzo indicato nella presente proposta o all'ultimo indirizzo comunque noto.

Art. 14 - Essenzialità, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni contrattuali

Tutte le obbligazioni assunte dal "Consumatore" si intendono essenziali e costituite con vincolo solidale e indivisibile anche per ciascuno dei suoi successori e aventi causa anche a titolo particolare.

Art. 15 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, il Finanziatore potrà comunicare al Consumatore per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dallo stesso, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso minimo di due mesi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo potranno essere considerati giustificati motivi: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari e/o amministrativi e/o di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o maggior efficienza.

La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse. La modifica si intende approvata se il Consumatore non recede dal

contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica. In caso di recesso, il Consumatore ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali in vigore prima dell'ultima proposta di modifica.

Art. 16 - Reclami, Arbitro Bancario Finanziario e altri mezzi di tutela. Mediazione Obbligatoria. Surroga o portabilità del Finanziamenti

Reclamo. Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi alla Funzione deputata alla gestione dei reclami del Finanziatore, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumenti informatici o telematici (posta elettronica [*] o PEC [*]). L'Ufficio è tenuto a rispondere nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla ricezione.

Ricorso all'ABF. In caso di mancato riscontro nei termini o di risposta ritenuta insoddisfacente, il Consumatore potrà presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito ABF). E' possibile reperire il modulo utile alla presentazione del ricorso e la Guida pratica contenente tutti i dettagli e precise indicazioni procedurali sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali di Banca d'Italia, presso la sede o il sito internet del Finanziatore.

Organismo di Mediazione. In alternativa all'ABF, il Finanziatore e il Consumatore potranno ricorrere al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Alternative Dispute Resolution), che ha istituito un Organismo di conciliazione, iscritto nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia, per dare un servizio rapido ed efficiente di soluzione delle controversie senza il ricorso alla magistratura. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it. Il Finanziatore ed il Consumatore restano liberi comunque di concordare, per iscritto, di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

Condizione di procedibilità. In caso di controversie, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è necessario ricorrere alla procedura di mediazione obbligatoria secondo quanto previsto dalla normativa vigente tempo per tempo. La condizione di procedibilità è altresì soddisfatta attraverso il ricorso all'ABF.

Autorità di vigilanza. L'Ente di sorveglianza sull'operato del Finanziatore è la Banca d'Italia.

Portabilità del Finanziamento. Al Consumatore è concesso l'esercizio della facoltà di surrogazione prevista dall'art. 1202 c.c. (c.d. PORTABILITA') che comporta il trasferimento del contratto alle condizioni stipulate con il finanziatore subentrante. In tal caso si applicheranno le disposizioni previste in tema di estinzione anticipata ed in particolare le prescrizioni di cui all'art. 39 del DPR 180/50.

Art. 16 - Trattamento dati

Ai sensi della vigente normativa di riferimento in tema di protezione dei dati personali, il Consumatore riceve, contestualmente alla firma della presente proposta, l'informativa e la richiesta di consenso previsti. In particolare, il Consumatore prende atto che i dati personali dallo stesso forniti, raccolti da soggetto incaricato dal Finanziatore del Fucino, vengano trasmessi al Finanziatore del Fucino stessa per l'istruttoria e, in caso di accoglimento della proposta, per la gestione dei rapporti contrattuali.

Art. 17 - Assistenza alla Clientela

Il Consumatore, prima e dopo la conclusione del contratto stesso, può ricevere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del prestito, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto contattando il Numero Verde [*].

Art. 18 - Intermediari del credito



Il presente contratto di credito indica alla sezione 1 del Modello "Secci" - Identità e contatti del Finanziatore e dell'Intermediario del credito il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Consumatore. Il Finanziatore assicura piena trasparenza alle informazioni sull'Intermediario del credito. Il Consumatore prende atto che nessun compenso, commissione o retribuzione è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva.

Art. 19 - Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto, il Finanziatore provvederà ad estinguere il rapporto, tramite l'invio della relativa liberatoria, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Consumatore avrà eseguito il rimborso integrale del proprio debito e adempiuto a tutte le altre obbligazioni del presente contratto.

Art. 20 - Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio eletto del Consumatore (cd. Foro del Consumatore).

Il Consumatore dichiara:

- di aver ricevuto dall'intermediario del credito, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente "proposta contrattuale", il documento "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" mediante il quale sono rese le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato; su richiesta, copia del testo contrattuale idonea per la stipula; il Piano di Rimborso del prestito e la Tabella del T.E.G.M. (Tassi Effettivi Globali Medi del periodo di riferimento) e di aver preso visione/ricevuto, in tempo utile, la Guida concernente "Il credito ai consumatori in parole semplici", la Guida pratica sull'Arbitro Bancario e Finanziario e la Guida sulla Centrale dei rischi.
- La data di avvenuta consegna dei documenti sopra richiamati, è quella di seguito riportata:
- di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa di riferimento vigente (in particolare ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016), inclusa l'informativa resa per conto dei sistemi di informazione creditizia ("Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti").

Ι	Luogo e data	II Consumatore V_002 V_001	
lì	V_098		-

Il Consumatore dichiara di accettare espressamente senza riserve e di approvare specificamente ad ogni effetto di legge nonché ai sensi e per gli effetti di cui gli artt.1341 e 1342 cod. civ., le seguenti clausole:

- Art. 3) Data di Erogazione del prestito diversa da quella presunta e Piano di rimborso
- Art. 4) Obblighi del Consumatore condizioni economiche
- Art. 5) Cessione di Credito
- Art. 6) Interessi di mora
- Art. 7) Decadenza dal beneficio del termine e clausola risolutiva espressa
- Art. 10) Rimborso anticipato riduzione del costo totale del credito indennizzo al Finanziatore
- Art. 12) Cedibilità del contratto o del credito
- Art. 13) Legge applicabile, Foro competente ed elezione di domicilio
- Art. 14) Essenzialità, solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni contrattuali
- Art. 15) Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

•		Il Consumatore	
	Luogo e data	V_002 V_001	
lì	V_098		-

Il Consumatore dichiara:

- di aver avere letto attentamente, di aver compreso e di accettare integralmente le condizioni economiche riportate nel Modulo
 "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" costituente il frontespizio del presente contratto, di cui fa parte integrante
 e sostanziale, nonché le "Condizioni Generali" del presente contratto, restando in attesa di ricevere copia del presente atto per
 accettazione da parte del Finanziatore;
- di voler ricevere le comunicazioni, ivi comprese quelle periodiche previste dalla normativa:
 - Ø a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica V_090;
 - O a mezzo posta ordinaria all'indirizzo di residenza;
- di voler ricevere l'erogazione del prestito in oggetto sul conto corrente, a lui intestato, al seguente codice IBAN: V_107.



Luogo e data	Il Consumatore V_002 V_001
lìV_098	V_002 V_001
Il Consumatore dichiara di aver mantenuto copia della presente pi	nonecto contrattuale de lui cotteccuitto, complete in equi que porte
Luogo e data	Il Consumatore
lìV_098	V_002 V_001
SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO/A DELL'ADEGUATA VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO	
Io sottoscritta/o,	
☑_950 dipendente di società del Gruppo Bancario Igea Banca	
☐ dipendente dell'intermediario finanziario V_240	
<u>▼</u> 953 agente persona fisica	
▼ 951 collaboratore - ▼ 952 dipendente dell'Intermediario del Credito (Agente o Mediatore) V 240	
in qualità di incaricato dell'adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio ho effettuato l'identificazione: □ 955 sulla base di un documento d'identificazione in corso di validità esibito in originale dal Consumatore stesso e di cui ho acquisito copia allegata alla presente; □ 954 attraverso la procedura di "Operatività a distanza" utilizzando tutte le precauzioni in essa prescritte.	
Io sottoscritto dichiaro inoltre, sotto la mia personale responsabilità che le firme sulla presente proposta di contratto, vere ed autentiche, sono	
state apposte, \$\overline{\nabla}\$_055 in mia presenza, personalmente dal Consumatore, le cui generalità sono state da me accertate; \$\overline{\nabla}\$_054 a distanza attraverso le modalità prescritte dalla procedura di "Operatività a distanza".	
Timbro e firma per esteso del Dipendente/Agente/Addetto/Altro intermediario	
Spazio riservato alla Firma del Finanziatore per l'accettazione della presente proposta contrattuale	
Luogo e Data	Firma del Finanziatore Fucino Finance S.p.A.
Spazio riservato alla firma del cliente per ricevuta dell'accettazione del Finanziatore (da compilare in caso di consegna del contratto brevi manu al Cliente)	
Il Cliente dichiara di aver ricevuto il proprio originale della suestesa Proposta Contratto, debitamente firmato dal Finanziatore, e di	
aver rilasciato sull'originale destinato al Finanziatore la propria fi	
Luogo e Data	
	Firma del Cliente
In alternativa rispetto alla consegna fisica della Proposta Contratto il Finanziatore può riservarsi di inviare al Cliente la Proposta Contratto attraverso una delle seguenti modalità alternative:	
- Plico Raccomandato AR	
- tNotice, ovvero una raccomandata elettronica valore legale ai sensi degli artt. 3, n. 36) e 43, co. 1, del Reg. UE n. 910/2014 (eIDAS) inviata all'indirizzo mail / PEC precedentemente comunicato.	
La ricevuta del plico raccomandato o della tNotice sarà la prova della corretta ricezione della Proposta Contratto firmata dal Finanziatore da parte del Cliente.	